STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale

"ASSOCIAZIONE IYENGAR YOGA ITALIA APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, una Associazione di Promozione Sociale denominata: **"ASSOCIAZIONE IYENGAR YOGA ITALIA APS".**

Nella vita ordinaria dell'Associazione, la stessa potrà essere anche identificata per brevità come "**AIYI APS**".

L'Associazione è affiliata al Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (RIMYI) di Pune, supporta scopi e obiettivi del RIMYI ed è esclusivo rappresentante in Italia per la formazione e la valutazione dei candidati riguardo ai vari livelli di certificati del RIMYI.

L' Associazione ha sede legale in Firenze (FI).

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Potranno essere identificate delle altre sedi operative anche in altri comuni della regione Toscana e la decisione sulla loro individuazione spetterà al Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata e questa non persegue finalità di lucro essendo vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione che debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata e ogni altra attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 che dovesse essere deliberate dagli associati.

L'Associazione sarà fattivamente impegnata nella diffusione, promozione e pratica della cultura e degli ideali fondanti l'insegnamento di Yogacharya Sri B.K.S. Iyengar, mantenendone i criteri e favorendo l'educazione pubblica negli insegnamenti classici della scienza dello yoga, basati sui principi dei più alti livelli di condotta personale e servizio agli altri, incoraggiando la comunicazione, l'armonia e l'unità tra i praticanti di Iyengar Yoga in Italia e in altre parti del mondo.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone (a titolo esemplificativo) di:

1. Organizzare corsi, lezioni ed eventi formativi in favore dei propri associati, finalizzati alla pratica alla formazione e all'aggiornamento sulla disciplina dello yoga, promuovendo la diffusione e la partica di detta cultura anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, conferenze e classi;
2. promuovere e favorire lo studio, la pratica e la ricerca degli effetti terapeutici dell'Iyengar Yoga come mezzo per l'accrescimento della salute fisica, mentale e spirituale e pubblicare i risultati di ricerche di tale genere che risultino utili;
3. pubblicare una rivista e/o altre pubblicazioni cedute prevalentemente in favore dei propri associati;
4. organizzare eventi e momenti di creazione e mantenimento di contatti anche formativi e di studio con gli Istituti e i gruppi Iyengar in Italia e all'estero;
5. Organizzare di manifestazioni/eventi culturali;
6. Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;
7. Realizzare ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma rispetto ad esse secondarie e strumentali secondo i criteri e i limiti disposti dall'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017 e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dettate dall'Assemblea dei soci.

L'Associazione potrà esercitare attività di raccolta fondi a norma dell'art. 7 del D.Lgs. n.117/2017 realizzando attività anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Potrà, inoltre, compiere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare, immobiliare che il Consiglio Direttivo riterrà utile per gli scopi sociali compreso contrarre mutui e chiedere finanziamenti.

L'Associazione potrà effettuare anche attività di somministrazione di alimenti e bevande in favore dei soci e occasionalmente anche verso terzi.

Ricorrendone i presupposti, l'Associazione potrà richiedere anche l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche conformandosi alle norme di legge e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, alle disposizioni, statuti e regolamenti del Coni nonché agli Statuti e i Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate a cui deciderà di affiliarsi a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.

Per conseguire le finalità associative ed organizzare le attività, i servizi e le iniziative, l'Associazione potrà concordare forme di collaborazione, cooperazione e di affiliazione con enti pubblici e privati, con il CONI e con enti da questo riconosciuti nonché con altre istituzioni di riconosciuto valore sociale

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1) quote e contributi degli associati;
2) eredità, donazione e legati;
3) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, o soggetti privati anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, serate ricreative);
9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° settembre ed il 31 agosto di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che ne condividono e decidono di perseguirne lo scopo e scelgono di sottostare al suo Statuto e ai Regolamenti adottati. I soci hanno tutti stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Possono essere soci dell'Associazione solo persone fisiche.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito per legge e, quand'anche si dovesse scendere sotto la soglia minima prevista, l'Associazione potrà provvedere a reintegrarlo nei tempi e nei modi previsti dalla disciplina del Terzo Settore. I membri dell'Associazione si impegnano all'atto della loro ammissione a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato ed è esclusa la temporaneità della carica associativa, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si attesta la sussistenza degli specifici requisiti previsti per ogni categoria di soci, si esplicita la volontà di essere ammessi, l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. La validità della qualifica di associato si considera efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo potrà, nei 60 giorni successivi all'ammissione, deliberare l'eventuale esclusione con provvedimento scritto e motivato e contro detta decisione è ammesso appello nei 30 gg successivi all'Assemblea generale che deciderà in occasione della prima riunione utile.

Il Consiglio Direttivo per il tramite del consigliere o dell'associato espressamente delegato, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;

- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi 30 gg dal termine fissato dal Consiglio Direttivo per il versamento;
- per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, o per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'Associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento, entro 30 gg dalla comunicazione dello stesso in forma scritta, alla prima assemblea dei soci che sarà poi convocata. In tale ipotesi, fino alla data di svolgimento dell'Assemblea, il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e degli eventuali corrispettivi specifici versati.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo e nel caso di soci minorenni il diritto di voto potrà essere esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi, i libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia secondo le modalità che sanno stabilite con apposito regolamento dall'Organo Direttivo.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Comitati;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche associative sono gratuite. Ai titolari delle cariche spetta unicamente il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute documentate e comunque entro un limite stabilito dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle disposizioni normative di cui al D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. È l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da questa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritti da almeno 3 mesi a libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate, con un preavviso minimo di 15 gg rispetto alla data stabilita per l'adunanza, mediante avviso da trasmettere via e-mail agli indirizzi di posta elettronica forniti dagli associati e risultanti dal Libro Soci e contestuale pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

L'ordine del giorno delle Assemblee è stabilito da chi ne ha chiesto la convocazione.

Fino a dieci giorni prima della data dell'Assemblea stabilita nell'avviso di convocazione, il Consiglio Direttivo ovvero almeno un decimo dei soci, possono proporre l'inserimento di ulteriori argomenti all'ordine del giorno, inviando apposita comunicazione al Presidente via posta elettronica certificata o e-mail con avviso di ricezione, ovvero con lettera raccomandata.

Qualora ciò avvenga, il nuovo argomento deve essere inserito nell'ordine del giorno pubblicato e reso pubblico con le modalità previste dal presente statuto per la convocazione delle Assemblee, entro il secondo giorno successivo a quello del ricevimento della richiesta.

Decorso il termine di cui sopra, qualsiasi partecipante può proporre, anche nel corso dell'Assemblea stessa, l'inserimento di ulteriori argomenti nell'ordine del giorno; in tal caso spetta al Presidente dell'Assemblea decidere se accogliere o meno tale richiesta, senza alcun obbligo di motivazione e senza alcuna possibilità di contestazione di tale scelta.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- istituisce ed elegge i vari Comitati tra cui il Comitato Etico e il Comitato Esami e Formazione-Certificazione;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale e il termine entro il quale la stessa debba essere versata;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;

- approva gli eventuali regolamenti interni, ivi incluso l'eventuale Regolamento di funzionamento dell'Assemblea che può garantire la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificarne l'identità del socio;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- delibera sulle eventuali responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'art. 28 D.lgs. n. 117/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Legge, di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la trasformazione, la fusione o scissione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti in un apposito Registro.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 11, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta. Successivamente debbono rimanere estranei al Consiglio per almeno 3 anni prima di poter essere nuovamente eletti. In caso di rielezione valgono le medesime regole di eleggibilità per massimo 2 mandati con necessaria successiva pausa di almeno 3 anni. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo stesso può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo

ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente e un Vice-Presidente;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sull'eventuale rigetto delle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

È convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 2 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno svolgersi anche con modalità telematica su adeguate piattaforme preventivamente individuate.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti in un apposito Registro.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo da parte dei Consiglieri in occasione della prima riunione utile successiva alla loro elezione e che comunque dovrà svolgersi senza indugio nei 7 giorni successivi alla loro elezione da parte dell'Assemblea, ha il compito di presiederne le adunanze, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 12 – i Comitati

I Comitati hanno specifica competenza per le materie loro assegnate dal presente Statuto, dal Regolamento che ne disciplina il funzionamento ovvero dall'Assemblea al momento della loro istituzione.

Per le modalità di funzionamento si applicano, in quanto compatibili, le regole sopra stabilite per il Consiglio Direttivo. I Comitati sono presieduti da un Presidente nominato dai componenti eletti in occasione della prima adunanza.

I Presidenti dei Comitati e i componenti delle stesse durano in carica 3 anni. In caso vengano a mancare nel corso del loro mandato, si applicherà quanto stabilito per i componenti il Consiglio Direttivo.

Il componente del Comitato che perda i requisiti per la nomina stabiliti dalla delibera assembleare di istituzione della stessa, decade immediatamente dalla carica e si applica quanto stabilito ai commi precedenti al fine di ricostituirne il numero stabilito.

Sono istituiti da Statuto il Comitato Etico e il Comitato Esami e Formazione- Certificazione; ulteriori Comitati potranno essere istituiti con delibera dell'Assemblea su istanza del Consiglio Direttivo.

Le specifiche competenze di tutti i Comitati saranno stabilite all'interno del Regolamento dell'Associazione o da appositi Regolamenti approvati dall'Assemblea.

Art. 13 - Il Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 14 – L'Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 - Assicurazione dei volontari

I soci e volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, al Codice Civile e alle altre norme di legge vigenti in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci

Firenze lì 12/11/2022

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO